



Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020.

1.1. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 3, con le modalità tecniche stabilite dai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef sostenuti con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede che a decorrere dal periodo d'imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del citato articolo 3, con le modalità tecniche stabilite dai relativi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità di cui al citato articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (articolo 1, comma 679).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 ottobre 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente